



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola
pietro.gamalero@regione.piemonte.it

Data 29 OTT. 2009

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta regionale n. 19-12661
in data 30-11-2009 relativa all'approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale
del Comune di Vogogna

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R.
5.12.1977 n° 56 e s.m.i.**

1. Normativa

Art. 3.2.1 bis, Tipi di intervento ammessi, secondo periodo

Le parole "e RE3" sono stralciate.

Quali nuovi articoli sono inseriti i seguenti

Art. 3.2.1 ter, N.A. Nuclei Antichi ricadenti all'interno del Parco Nazionale Val Grande

Si richiamano le norme di cui all'art. 3.2.1 bis con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 3.2.1 bis, Parametri, 1° trattino

La norma viene sostituita dalla seguente "20% della superficie lorda utile esistente (Sul) nel caso di intervento del tipo AS (25 mq di superficie utile netta – Sun – di ampliamento sono comunque ammessi per ogni unità residenziale) in assenza di piano di recupero, con obbligo di ampliamento su tutti i piani esistenti nella direzione del colmo del tetto (su testata);"

Art. 3.2.1 bis, Parametri, penultimo trattino

Quale penultimo trattino viene inserito il seguente "I caratteri architettonici e i rapporti dimensionali degli edifici di valore ambientale elencati al punto 3) lettera C) costituiscono il riferimento principale, ancorché non esclusivo, per la redazione dei Piani di Recupero, al fine di favorire un inserimento equilibrato e rispettoso del contesto dei nuovi manufatti edilizi."

Art. 3.2.2 bis B – Tessuti saturi ricadenti all'interno del Parco Nazionale Val Grande

Si richiamano le norme di cui all'art. 3.2.2 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 3.2.2, Tipi di intervento ammessi

Quale ultimo comma viene inserito il seguente "Nei tessuti edilizi saturi non sono acconsentiti gli interventi RE3, SE ed RU.

Via S. Remigio, 19
28922 Verbania
Tel. 0323.504401
Fax 0323.504405



Art. 3.2.2, Tipi di intervento ammessi

Quale ultimo comma viene inserito il seguente “Nei tessuti edilizi saturi non sono acconsentiti gli interventi RE3, SE ed RU.

Previa formazione e approvazione di piano di recupero esteso a porzione significativa del tessuto edilizio, all'interno del Parco nazionale della Val Grande, si potrà procedere al recupero del patrimonio architettonico esistente con cambio di destinazione d'uso, miglioramento delle condizioni di abitabilità e integrazione dei servizi necessari, mediante un insieme sistematico di interventi che conservi gli edifici di valore documentale, le loro pertinenze e il sistema di aggregazione delle diverse unità tipologiche e dimostri la compatibilità paesistico-ambientale degli interventi proposti.”.

Art. 3.2.2, Modalità di intervento

Dopo le parole “urbanistica (RU)” viene inserita la seguente dizione “e per gli interventi di recupero finalizzati alla riqualificazione di porzioni di tessuti edilizi”.

Art. 3.2.2, Parametri, 1° trattino

Dopo le parole “unità residenziale)” si intende inserita la seguente dizione “con obbligo di ampliamento su tutti i piani esistenti nella direzione del colmo del tetto (su testata);”

Art. 3.2.2, Parametri, RC

Il parametro di cui trattasi si intende riferito esclusivamente al lotto di pertinenza.

Art. 3.2.3, Nota finale

Al fondo del testo vengono introdotti i seguenti punti:

- Il rilascio del provvedimento abilitativo all'esecuzione degli interventi C22, C45, C56 e C58 è subordinato alla verifica di effettiva assenza di incompatibilità per questioni di nocività o molestia ovvero di accostamento critico sotto il profilo acustico determinato dalle attività in atto nelle adiacenti aree produttive.
- Il rilascio dei provvedimenti abilitativi all'esecuzione degli interventi C16, C17 e C18 è subordinato alla concomitante realizzazione del collettore fognario a servizio della zona. Inoltre l'edificazione del lotto C18 dovrà prioritariamente riguardare il recupero del preesistente fabbricato insistente sull'area.”.

Art. 3.3.1 e 3.3.2, Nota finale

Al fondo del testo viene introdotto il seguente punto:

“Gli interventi ammessi sugli edifici ricadenti nelle aree a confine con il territorio comunale di Premosello Chiovenda, si riferiscono alle sagome in essere, indipendentemente dalla loro rappresentazione cartografica.”.

Art. 3.4.1

Quale ultimo punto viene introdotto il seguente:

“ 7) Nota transitoria

Considerato che il presente P.R.G.C. non risulta adeguato ai criteri di cui all'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 così come modificata dalla D.C.R. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10813 del 24.3.2006, si precisa che l'attuazione delle previsioni commerciali in esso contenute è subordinata all'adeguamento del Piano alle disposizioni di cui alle DD.CC.RR. sopra richiamate mediante apposita Variante di Piano.”.

Art. 3.4.2

Quale ultimo punto viene introdotto il seguente:

“ 8) Nota transitoria



Considerato che il presente P.R.G.C. non risulta adeguato ai criteri di cui all'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 così come modificata dalla D.C.R. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10813 del 24.3.2006, si precisa che l'attuazione delle previsioni commerciali in esso contenute è subordinata all'adeguamento del Piano alle disposizioni di cui alle DD.CC.RR. sopra richiamate mediante apposita Variante di Piano.”.

Quale nuovo articolo viene inserito il seguente:

Art. 3.5.6 bis Norme particolari per gli edifici esistenti nel territorio agricolo adibiti ad usi extragricoli o abbandonati ricadenti all'interno del Parco nazionale della Val Grande

Si richiamano le norme di cui all'art. 3.5.6 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 3.5.6, p.to 1, 5° trattino

Al fondo del periodo si intende inserita la seguente dizione “con obbligo di ampliamento su tutti i piani esistenti nella direzione del colmo del tetto (su testata);”

Art. 3.5.6, p.to 4, 3° trattino

- Dopo le parole “architettura spontanea locale” si intende inserita la dizione “, non sono acconsentiti gli interventi RE3;”
- La frase “la copertura dovrà...omissis...di colore grigio” si intende sostituita con la seguente “la copertura dovrà essere in lastre di beola tradizionale o in pietra di altro tipo, purché con fronte in vista a spacco, spessore di almeno 3,5 cm e colore grigio, oppure, ma solo con omogeneità negli stessi nuclei e con gli edifici vicini, in tegole di cemento liscio o eternit svizzero di colore grigio”;
- Dopo le parole “le chiusure esterne” si intende inserita la frase “dovranno essere contenute negli sguinci della muratura”;
- Dopo la parola “decorazioni” si intendono inserite le parole “e ferramenta a vista”;
- Dopo le parole “superiore a 20 cm” viene inserita la frase seguente “e, nel caso di manto di copertura in pietra, nessun elemento della struttura in legno del tetto dovrà essere visibile dagli sporti; ampliamento realizzato nella direzione del colmo del tetto (su testata) ed esteso a tutti i piani esistenti, limitato ai volumi necessari all'integrazione e/o creazione dei servizi igienici, nella misura massima del 10% della volumetria totale dell'intero edificio esistente e comunque non superiore a 10 mq di Sun per ogni unità immobiliare.

Art. 4.1.8, 1° comma

Dopo le parole “D.P.R. 236/88” viene aggiunta la seguente frase “e del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ‘Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.’”.

2. Elaborati

Elaborato GEO 1

Capitolo 7

Punto 7.1.3.2, Sottoclasse di idoneità IIIb2

Quale terz'ultimo comma viene inserito il seguente: “Nelle aree ricadenti in fascia C a tergo del limite B di progetto la delimitazione indicata negli elaborati della “Variante delle fasce fluviali del fiume Toce” con la dicitura “Aree inondabili” deve intendersi quale areale interessabile da esondazione per piene associate ad un tempo di ritorno di 200 anni su cui applicare anche parzialmente le norme relative alla fascia B fino alla realizzazione o adeguamento delle opere programmate.”.

I riferimenti al D. Lgs 152/1999 sono sostituiti con D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.



Capitolo 7

Art. 7.1.2.2, 3° comma

Vengono stralciate le parole “e/o arginatura”.

Art. 7.1.2.2, 3° comma

Al fondo del comma in questione viene aggiunta la seguente dizione “Gli interventi che riguardano corsi d’acqua demaniali e/o iscritti nell’elenco delle acque pubbliche devono essere autorizzati dall’autorità idraulica competente.”.

Art. 7.1.3.2, quarto comma, 1° trattino

Sono stralciate le parole “oppure professionista abilitato in materia”.

Art. 7.1.3.2, 6° comma

Al fondo della norma viene inserita la seguente frase “Completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all’Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.”.

Art. 7.1.3.3, quarto comma, 1° trattino

Sono stralciate le parole “oppure professionista abilitato in materia”.

Art. 7.4, punto 1, 4° trattino

Dopo le parole “dell’opera viaria” vengono inserite le seguenti “così come previsto dall’art. 115, p.to 1 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.”.

Punto 7.4

Sono stralciati i seguenti due paragrafi di pag. 55, che non costituiscono indicazione normativa: da “Si precisa che, gli elaborati cartografici di sintesi, ed in particolare, Elab. GEO10,” a “... non si è ritenuto di dover imporre una distanza di sicurezza, pur riportando in carta l’elemento morfologico in questione.” (quartultimo e terzultimo paragrafo di pag. 55 di GEO1).

Elaborato E3

L’elaborato in questione è eliminato da quelli di Piano.

3. Cartografia

Tavola GEO 3

I limiti delle fasce fluviali relativi al fiume Toce riportati sull’elaborato GEO 10, in conformità alle delimitazioni individuate nella Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico “Variante delle fasce fluviali del fiume Toce” approvata con DPCM del 10/12/2004 sono riportati anche sull’elaborato in questione.

Tavole GEO 10, GEO 11, GEO 12, GEO 13, GEO 19, GEO 20

La perimetrazione dei dissesti 13-FS1 e 15-FS1, anche ai fini dell’applicazione delle eventuali norme ad essi collegate, deve intendersi come rappresentata nell’elaborato GEO3, “Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolato idrografico minore”.



In località Pianezza, a valle del dissesto indicato con la sigla 12-FQ1 nell'elaborato GEO3: l'area in classe IIa a monte della Strada Vicinale di Pianezza viene cautelativamente classificata in classe IIIb2; l'area in classe I campita come "boscate destinazione produttiva (E2)" nella Tav. 12a (elaborato GEO13a) viene riclassificata in classe IIa;

A sud della località Rialone, l'area in classe IIa immediatamente a valle del dissesto 14-FQ1 dell'elaborato GEO3, contenente la località Starlè, viene riclassificata in classe IIIb2.

In località Prata, l'area in classe IIb immediatamente a valle del dissesto 14-FQ1 dell'elaborato GEO3, per la parte esterna al perimetro di conoide Cam2, viene assoggettata anche alle norme della sottoclasse IIa.

L'area Cam2 in posizione apicale del conoide Rio di Prata (che nell'elaborato GEO13a si identifica in quanto contenente la previsione C3), attualmente classificata IIa, viene assoggettata alle norme della classe IIIa.

Le aree comprese tra il rilevato ferroviario della linea ferroviaria Milano-Domodossola e la sponda sinistra del Fiume Toce a valle della confluenza con il Fiume Anza, nonché l'area in frazione Prata, all'interno del "limite esterno delle esondazioni storiche del Fiume Toce, precedenti alla realizzazione di opere condizionanti il deflusso di piena" dell'elaborato GEO10, ove classificate in classe IIb vengono riclassificate in classe IIIb2

Le aree attualmente classificate in classe II in destra Toce, comprese all'interno del perimetro campito con il retino "area inondabile" di cui agli elaborati della "Variante delle fasce fluviali del fiume Toce", Tavole di delimitazione delle fasce fluviali, Foglio 051 sez. II - Villadossola, (elaborato riportato in stralcio nell'elaborato GEO1, paragrafo 8.3 quale tavola fuori testo tra le pagg. 59 e 60) sono ascritte alla sottoclasse IIIb2.

Tavola GEO 20

In riferimento alle aree interessate da nuovi insediamenti riportate nell'elaborato di cui si tratta, gli interventi edilizi ammessi potranno essere solo quelli consentiti dalla normativa associata alle classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico (C.P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99) indicata nelle carte di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa stessa, così come modificate in esito alla presente relazione. Si richiama in generale che vi sia corrispondenza tra le norme geologico-tecniche associate alle classi di pericolosità (GEO1, cap. 7) e le proposte operative dei singoli interventi.

La previsione C3 viene stralciata.

Tavola P2a - Zonizzazione, scala 1:2.000

L'area C3 viene stralciata e riclassificata in area agricola E2.

Tavola E2

La tavola in questione è eliminata dagli elaborati di Piano.

Il Titolare di A.P.
arch. **Giorgio ARCHESSE**

Il Responsabile del Settore
arch. **Pietro GAMALERO**

